



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado a Indirizzo Musicale
Scuola Secondaria di II Grado (Istituto Professionale per l'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera)

Viale Seneca - Villaggio Sant'Agata Zona A 95121 Catania

Tel. 095454566 – Fax 095260625

email: ctic862001@istruzione.it - pec: ctic862001@pec.istruzione.it - Sito web:

www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it

C.I. n. 89

Catania, 11/11/2019

Ai Docenti e alle Famiglie degli alunni
di Scuola Secondaria di 1° grado
e p.c. al D.S.G.A. e all'Ufficio della didattica

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma

Premesso che i genitori hanno l'obbligo di “vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione”, come indicato nell'art. 30 della Costituzione Italiana e nell'art. 147 del Codice Penale e confermato dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 04 settembre 2007, n. 33847, e per questo gli stessi devono accompagnare e andare a prendere personalmente i figli minori a scuola; si informano i Docenti e le Famiglie degli alunni interessati che l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05/12/2017, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico.

La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza”, naturalmente si intende all'esterno degli edifici scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

Al riguardo, si rammentano alle SS.LL. le norme previste dal Regolamento d'istituto in materia di vigilanza degli alunni e per disciplinare la consegna degli alunni al termine delle attività didattiche:

- ART.2 Ingresso e Vigilanza degli alunni

1. La vigilanza degli alunni inizia con il loro ingresso negli edifici scolastici e termina con l'uscita dagli stessi.
2. Per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e la Secondaria di I grado, se gli alunni sono accompagnati dai genitori, quest'ultimi possono stazionare sotto la loro responsabilità nelle aree esterne agli edifici solo tra i 15 minuti prima ed i 15 minuti dopo l'orario di ingresso o d'uscita. Successivamente gli spazi esterni dovranno essere lasciati liberi per il normale svolgimento delle attività scolastiche.
3. Per la Scuola Secondaria di II grado, l'ingresso in Istituto è consentito agli alunni, al suono della campana. Le lezioni avranno inizio alle ore 8,00. Al termine delle lezioni non è consentito sostare in Istituto.
4. Per tutti gli ordini di scuola, l'ingresso e la permanenza sono regolati nel seguente modo:

- a. Gli alunni entrano nella scuola al suono della prima campana, nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente si troverà nel luogo previsto per l'accoglienza almeno cinque minuti prima dell'orario stabilito.
- b. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di cui sopra sono ammessi in classe con la giustificazione dei ritardi. Di norma dopo 8 ritardi saranno contattati i genitori.
- c. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà per piani (a cominciare da quelli inferiori) e con la vigilanza del personale docente e ausiliario di turno.
- d. Congedate le classi e dopo che gli alunni avranno lasciato l'edificio scolastico, l'obbligo della loro vigilanza si intende trasferito ai genitori o ai soggetti maggiorenni delegati dai genitori, i quali hanno, conseguentemente, il dovere di essere puntualmente presenti all'orario di uscita. Per tutte le altre eventuali attività correlate all'attività didattica (visite guidate, attività sportive, etc.) è richiesta l'assicurazione e la certificazione medica ove necessaria.
- e. I docenti curano la vigilanza degli alunni in qualunque momento della presenza dei medesimi nella scuola, durante l'orario dell'attività didattica, nonché in occasione di visite guidate o partecipazione ad iniziative esterne alla scuola, ove necessario sarà richiesta la collaborazione del personale ausiliario.
- f. I collaboratori scolastici curano la custodia e la vigilanza degli alunni in qualunque momento della presenza dei medesimi nella scuola, durante l'orario dell'attività didattica, e dei luoghi, collaborando con Referenti di plesso e i docenti.
- g. In caso di assenza o impedimento del docente la Presidenza dovrà essere tempestivamente informata a cura dell'interessato. La vigilanza sui minori e sugli alunni in genere, verrà comunque garantita con sostituzione organizzata dai Referenti di plesso.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Elena Di Blasi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993